



**Comune di Curno
Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.3.2012)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 2 – Presidenza del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal Vice Sindaco, se Consigliere. Ove anch'egli sia assente o impedito, la presidenza compete al Consigliere anziano individuato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto comunale, in colui che alle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – LA CONVOCAZIONE

Articolo 3 – Prima seduta del Consiglio comunale.

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Sindaco la presiede e ne dirige i lavori.

3. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede:

- a) ad esaminare la condizione degli eletti;
- b) a surrogare gli eletti che risultino ineleggibili o che abbiano optato per altro Consiglio comunale;
- c) a ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- d) ad eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.

4. Nella prima seduta, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti della Giunta comunale, tra i quali sceglie il Vice Sindaco.

Articolo 4 – Approvazione degli indirizzi programmatici.

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone all'approvazione del Consiglio, entro il termine previsto dallo statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

Articolo 5 – I Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri comunali si riuniscono in Gruppi consiliari formati da due o più componenti. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di norma, un Gruppo consiliare. Nel solo caso di un Consigliere che sia l'unico eletto di una lista, al medesimo vengono riconosciute la

rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare, nonché le funzioni e le attribuzioni dei Capigruppo.

2. I Gruppi consiliari designano il Capo gruppo tra i propri componenti, prima dell'adunanza di insediamento del Consiglio.

3. La costituzione dei Gruppi e il nominativo dei rispettivi Capi gruppo vengono comunicati per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale prima dell'adunanza di insediamento.

4. Il Consigliere che nel corso del mandato decide di aderire ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Capo del gruppo dal quale si distacca e al Sindaco. Alla comunicazione indirizzata al Sindaco va allegata la dichiarazione di consenso del Capo del gruppo al quale il Consigliere ha deciso di aderire.

5. Il Consigliere comunale che si distacca dal Gruppo di cui fa parte e non aderisce ad altri gruppi, può costituire un Gruppo consiliare, purchè composto da almeno due Consiglieri, dandone comunicazione al Sindaco e al Capo del gruppo al quale apparteneva.

6. La fuoriuscita da un Gruppo determina la decadenza automatica dalla carica di componente di Commissioni consiliari; in tal caso, si provvede alla sostituzione del membro decaduto, nella prima seduta del Consiglio.

7. E' consentita la costituzione di un Gruppo misto, purchè composto da almeno due membri.

Articolo 6- Conferenza dei Capigruppo.

1. La Conferenza dei Capigruppo costituisce una commissione consiliare speciale con funzioni consultive in tema di funzionamento ed organizzazione delle sedute del Consiglio comunale, concorrendo a definire tutte le questioni ritenute rilevanti ai fini dell'efficace andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo ritenga necessario in relazione alla natura e all'importanza dell'argomento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

3. Ogni Capo gruppo ha diritto di ricevere, prima della celebrazione del Consiglio comunale, secondo le modalità e tempi previsti dallo statuto, oltre alle proposte di deliberazione, la relativa documentazione.

Articolo 7 – Convocazione del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione in prima e in seconda convocazione. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal Vice Sindaco.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta avanzata da almeno un quinto dei Consiglieri in carica oppure dalla richiesta di tutti i Consiglieri di minoranza se il relativo numero è inferiore ad un terzo della totalità dei componenti, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto di richiesta, purchè le stesse siano attinenti alle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Articolo 8 – Convocazione del Consiglio per la surrogazione di Consiglieri dimissionari.

1. Qualora si debba provvedere a surrogare il Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, il Consiglio deve essere convocato in modo che l'adunanza si tenga entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'Ente.
2. In caso di dimissioni di più Consiglieri, il Consiglio procederà a ciascuna surroga con distinta deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo comunale; l'ordine di presentazione tiene conto anche dell'orario di presentazione delle dimissioni, il quale viene annotato unitamente alla data e al numero di protocollo.

Articolo 9 – Ordine del giorno.

1. L'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco, il quale iscrive, altresì, le questioni richieste:
 - da almeno un quinto dei Consiglieri in carica oppure da tutti i Consiglieri di minoranza se il relativo numero è inferiore ad un terzo della totalità dei componenti, a salvaguardia del loro diritto a chiedere la convocazione del Consiglio e l'iscrizione all'ordine del giorno delle questioni di loro interesse, sempre che le stesse rientrino nelle competenze del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.
 - dal Revisore dei conti nel caso in cui lo stesso intenda presentare un referto in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente.
2. Il Consiglio comunale non può deliberare su proposte che non siano comprese nell'ordine del giorno.
3. Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivocabile il contenuto della deliberazione da adottare.
4. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.
5. Per motivi rilevanti e urgenti, il Sindaco può integrare l'ordine del giorno mediante la creazione di elenchi suppletivi di argomenti da porre all'attenzione del Consiglio comunale. Nel caso di elenchi suppletivi, si applica la procedura prevista per le convocazioni di urgenza.

Articolo 10 – Modalità e termini di convocazione.

1. La convocazione dei Consiglieri comunali deve essere effettuata con avvisi scritti da consegnarsi a cura di un messo comunale al domicilio eletto e dichiarato, nell'ambito del territorio comunale, in occasione nella seduta di insediamento del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, le bozze di deliberazione e la relativa documentazione essenziale, selezionata a cura del Responsabile dell'ufficio competente, deve essere consegnato al domicilio eletto dei Consiglieri nello stesso giorno della convocazione.
3. A richiesta del Consigliere comunale, è ammessa la convocazione per effetto dell'invio del relativo avviso attraverso posta elettronica certificata.
4. Sempre nel medesimo giorno della convocazione, il relativo avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet istituzionale nonché reso noto alla cittadinanza con idonee modalità.
5. L'avviso di convocazione prevede anche una seconda convocazione non prima del giorno successivo rispetto a quello della prima.

6. Le sessioni del Consiglio devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione o l'integrazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili, purchè sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 11 – Deposito delle proposte di delibera e della relativa documentazione.

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, corredate da tutta la documentazione alle stesse relativa, sono depositate presso la segreteria comunale e posti a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla convocazione.
2. I Consiglieri possono prendere visione dell'intera documentazione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I funzionari del Comune sono tenuti a dare ogni informazione e chiarimento sulle pratiche di competenza.

CAPO II – LE ADUNANZE

Articolo 12 – Sede delle adunanze.

1. Il Consiglio comunale di norma si riunisce nell'apposita sala delle adunanze presso l'edificio comunale sito in Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 18.
2. Per esigenze eccezionali connesse all'inagibilità o all'indisponibilità della sede, ovvero a ragioni di carattere organizzativo o per facilitare la partecipazione dei cittadini, ovvero a ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, l'attenzione e la solidarietà generale della comunità, il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, può disporre che la seduta del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede. In tale caso, la sede dell'adunanza va indicata nell'avviso di convocazione o, comunque, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza stessa.

Articolo 13 – Appello dei presenti.

1. All'ora stabilita nell'atto di convocazione, il Segretario comunale, su disposizione del Sindaco, procede all'appello dei presenti per verificare la sussistenza del numero legale. In caso di mancanza del numero legale, i provvedimenti conseguenti sono assunti non prima di un'ora dall'ora stabilita per la convocazione del consiglio.
2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
3. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta, ed il Segretario ne dà atto nel verbale, indicando altresì il nominativo degli intervenuti.
4. Nel corso della seduta, il Segretario verbalizza le entrate e le uscite dei Consiglieri dalla sala delle adunanze.

Articolo 14 – Numero legale.

1. Ai fini della validità delle adunanze, devono essere presenti:
 - a) almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge, nella seduta di prima convocazione;

- b) almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge in seconda convocazione.
- 2. In entrambi i casi di cui al comma precedente, tra i presenti non va computato il Sindaco.
- 3. Non si considera ai fini **del raggiungimento** del numero legale il Consigliere che, trovandosi in una situazione di dovere di astensione, si allontana dall'aula.
- 4. Nel caso in cui il numero legale venga meno nel corso della seduta, la stessa viene interrotta e i punti all'ordine del giorno rimasti da trattare vengono rinviati ad una seduta di seconda convocazione.

Articolo 15 – Seconda convocazione.

- 1. Costituisce seduta di seconda convocazione quella che segue altra seduta infruttuosa con il medesimo ordine del giorno. Per poter far luogo ad una seduta di seconda convocazione è necessario che:
 - a) la seduta di prima convocazione sia stata regolarmente convocata;
 - b) la stessa sia andata deserta per il mancato raggiungimento del numero legale dei Consiglieri, ovvero per il venir meno del numero legale per effetto dell'abbandono dell'aula da parte dei Consiglieri;
 - c) che tali circostanze risultino dal verbale di prima convocazione.
- 2. Della tenuta della seduta in seconda convocazione vanno avvisati, nei modi previsti dall'articolo 10, soltanto i Consiglieri non intervenuti alla riunione in prima convocazione.
- 3. Qualora anche in seconda convocazione non venga raggiunto il numero legale, il segretario comunale, o chi ne esercita la funzioni, redige apposito verbale, che viene allegato agli atti del consiglio successivo.
- 4. Non si considera seduta in seconda convocazione quella che segue altra seduta per la trattazione di proposte di deliberazione volontariamente rinviate dal Consiglio ad una adunanza successiva o, comunque, quella che segue altra seduta volontariamente interrotta per motivazioni differenti dall'insussistenza del numero legale dei presenti.

Articolo 16 – Pubblicità delle sedute. Sedute segrete.

- 1. Le sedute del Consiglio comunale sono normalmente pubbliche.
- 2. La seduta si svolge in forma segreta quando la proposta di deliberazione da esaminare riguardi specifiche persone delle quali si debbano apprezzare qualità soggettive o effettuare valutazioni sull'operato.
- 3. La decisione di deliberare in seduta segreta – anche nel caso di argomenti la cui trattazione ha avuto inizio in forma pubblica, ma durante la quale siano emerse valutazioni in merito alle qualità delle persone – è adottata dal Consiglio a maggioranza dei presenti su proposta motivata di almeno tre Consiglieri. In tale caso, il Sindaco, invita il pubblico presente ad abbandonare l'aula. Alla seduta assistono soltanto il Segretario comunale o chi lo sostituisce, e, se presente, chi lo coadiuva.
- 4. I verbali delle sedute segrete vanno raccolti e archiviati separatamente. Soltanto i Consiglieri possono prenderne visione ed estrarne copia.

Articolo 17 – Comportamento dei Consiglieri.

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti tenendo un comportamento consono alla carica che ricoprono e rispettoso dell'organo di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti, dell'onore e della reputazione degli altri Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, cerca di ostacolare il regolare funzionamento dell'organo collegiale, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei commi precedenti, viene richiamato dal Presidente. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Articolo 18 – Contegno del pubblico.

1. Le persone che assistono alla seduta devono prendere posto nella parte dell'aula appositamente riservata loro, non devono essere in possesso di armi o strumenti atti ad offendere e devono mantenere un contegno adeguato durante l'intera durata della seduta, astenendosi da ogni manifestazione di assenso e di dissenso in merito alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco dà ogni disposizione necessaria per il mantenimento dell'ordine da parte del pubblico, ivi compreso l'allontanamento dall'aula di singoli individui o lo sgombero della sala, anche a mezzo della forza pubblica, con conseguente prosecuzione della riunione in forma riservata.
3. Nei casi più gravi, il Sindaco può sospendere o sciogliere la seduta. In tale ultima circostanza e salvo diversa determinazione, il Consiglio s'intende convocato per la continuazione della seduta il giorno previsto per la seconda convocazione.

Articolo 19 – Consigli comunali "aperti".

1. Al verificarsi di particolari circostanze o di rilevanti motivazioni di pubblico interesse, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare una adunanza aperta del Consiglio comunale.
2. La convocazione può avvenire anche in seguito a richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati all'Ente e approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario e si definiscono aperte in quanto possono essere invitati a discutere gli argomenti all'ordine del giorno Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di enti pubblici diversi, oltre che rappresentanti di organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, ed anche singoli cittadini.
4. Il numero degli interventi a ciascuno consentiti, l'ordine di trattazione e la durata massima degli stessi è definito dal Sindaco in funzione del numero dei soggetti che chiedono la parola.
5. Nel corso delle adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni, né, conseguentemente, assunti impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO III – LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Articolo 20 – Ordine di trattazione delle proposte e relazione del proponente.

1. La trattazione delle proposte di deliberazione avviene nella successione prevista dall'ordine del giorno, salvo modifiche disposte dal Sindaco o richieste dai Consiglieri per particolari motivi e approvate a maggioranza dei presenti.
2. Su ciascuno degli argomenti relaziona il soggetto proponente; è ammessa anche un'illustrazione a mezzo relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
3. Il soggetto proponente può ritirare la propria proposta prima dell'inizio della votazione sulla medesima.

Articolo 21 – Emendamenti.

1. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa e di presentare emendamenti in forma scritta al testo della proposta di deliberazione in discussione, prima che la stessa venga posta in votazione. Il Segretario comunale esprime il parere di regolarità tecnica e, se del caso, contabile sugli emendamenti presentati nel corso della seduta del Consiglio comunale. Sono fatte salve le norme particolari previste dal Regolamento di contabilità riguardanti l'approvazione del bilancio.
2. Sugli emendamenti si procede a votazione secondo l'ordine di presentazione dei medesimi, prima della votazione sulla proposta originaria o emendata dal Consiglio.
3. Fino a che non vengono sottoposte a votazione, gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, a meno che altro Consigliere non li faccia propri.
4. Nel caso in cui le proposte di emendamento siano giudicate eccessivamente numerose, il Sindaco può limitare la durata massima degli interventi dei Consiglieri e prescrivere che per ciascun Gruppo consiliare possa prendere la parola una sola persona delegata dal Gruppo stesso. Sempre nel caso in cui le proposte di emendamento siano giudicate eccessivamente numerose, nonché qualora le stesse siano di notevole rilevanza, il Sindaco può altresì disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento, affinché le proposte vengano preventivamente esaminate dagli organi competenti.

Articolo 22 – Discussione.

1. Il Sindaco assicura lo svolgimento ordinato della seduta concedendo ai Consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta, moderando la discussione e richiamando i Consiglieri nel caso di intemperanze verbali.
2. Nel corso della discussione sulle proposte di deliberazione, i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere critiche, rilievi e censure, purché le stesse riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità e comportamenti personali altrui.
3. Gli interventi non devono avere la durata superiore ai cinque minuti, ad esclusione di un rappresentante di ciascun gruppo che potrà avere la parola fino a quindici minuti. I termini di cui sopra sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio Preventivo e Consuntivo, ai Piani di Governo del Territorio e loro varianti. Nel caso di altri argomenti di particolare rilievo, il Sindaco può consentire il superamento di tali limiti.
4. Il Sindaco, dopo aver invitato un Consigliere al rispetto del termine o dell'argomento, può togliergli la parola qualora egli ecceda il limite di tempo, oppure si discosti dall'argomento in discussione, o intervenga più volte sullo stesso argomento.

Articolo 23 – Dichiarazione di voto.

1. Dichiarata conclusa la discussione il Sindaco, dopo le sue repliche o di quelle del relatore e prima di passare alle votazioni, cede la parola, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

CAPO IV – IL VOTO

Articolo 24 – Procedimento per la votazione.

1. Esaurita la discussione e rese le dichiarazioni di voto, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

2. Iniziata la votazione non sono ammessi interventi, salvo per il richiamo al Regolamento in ordine alle modalità e alla regolarità della votazione.

3. Se la proposta si compone di articoli o parti distinte, il Consiglio – su proposta di ciascun Consigliere – decide a maggioranza se procedere alla votazione per singoli articoli; in tale caso, come nell'ipotesi in cui siano stati accolti emendamenti, la proposta è successivamente sottoposta a votazione finale.

4. Qualora un consigliere non intenda partecipare al voto, al di fuori dei casi di cui all'art. 28, lo dichiara e si allontana dall'aula fino alla conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 25 – Voto palese.

1. I Consiglieri esprimono il proprio voto di regola in forma palese, per alzata di mano. Il Sindaco invita a votare prima i Consiglieri favorevoli, poi quelli contrari e, infine, invita gli astenuti a far constare la loro posizione.

2. La votazione può anche avvenire per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Sindaco. La votazione per appello nominale si svolge mediante appello dei Consiglieri effettuato dal Segretario comunale, al quale i Consiglieri votanti esprimono con il “sì” o il “no” la propria approvazione o contrarietà alla proposta di deliberazione, oppure gli astenuti dichiarano la loro posizione. L'elenco nominativo dei votanti con l'indicazione, per ciascuno, del voto espresso, è iscritto a verbale.

Articolo 26 – Voto segreto.

1. Nel solo caso di proposte di deliberazione concernenti persone, che implicano un apprezzamento e una valutazione discrezionale delle qualità e delle capacità delle persone oggetto delle proposte stesse, il Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei presenti, che la votazione sia effettuata a scrutinio segreto. La segretezza del voto non è giustificata quando la deliberazione, pur concernendo persone determinate, è del tutto vincolata dall'accertamento di fatti e di elementi obiettivi. La votazione palese non è ammessa quando le leggi, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione segreta.

2. La votazione segreta si effettua a mezzo di schede recanti il timbro del Comune da depositarsi in apposita urna.

3. Lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori, di cui uno appartenente alla minoranza, da lui nominati. Le schede bianche o non leggibili si computano ai fini della determinazione del numero dei votanti.

Articolo 27 – Esito delle votazioni.

1. Di ogni votazione il Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non approvato la proposta.

2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si computano fra i votanti. Viceversa, nel numero dei votanti si includono anche coloro che hanno espresso voti non validi o schede bianche.

4. Le proposte che ottengono voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate, salvo l'ipotesi in cui si tratti di nomine con parità di voti, nel qual caso è considerato eletto il più anziano.

5. Nel verbale dell'adunanza vanno indicati i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, nonché i nomi degli astenuti con riferimento ai singoli oggetti posti a votazione.

Articolo 28 – Obbligo di astensione.

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di proposte di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini entro il quarto grado.

2. L'obbligo di astensione nei termini predetti non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Qualora ricorra un obbligo di astensione, il Consigliere interessato ne informa il Segretario comunale, il quale verbalizza l'osservanza dell'obbligo di astensione, e deve allontanarsi dalla sala delle adunanze temporaneamente e fino a che sia esaurito ogni adempimento relativo alla questione per la quale deve astenersi.

CAPO V – MOZIONI E INTERROGAZIONI

Articolo 29 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni.

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Articolo 30 – Interrogazioni ed interpellanze.

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per sapere se un fatto o una notizia corrispondano al vero, se alcune informazioni siano pervenute, o per avere aggiornamenti o spiegazioni su un oggetto determinato, per venire a conoscenza se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione alla materia dell'interrogazione.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su determinate questioni. L'interpellanza viene esposta in Consiglio dal proponente che la illustra brevemente per non più di 5 minuti.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo proveniente da Consiglieri sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
4. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde **nel più breve tempo possibile e comunque** entro il termine massimo di 30 giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, oralmente in una adunanza del Consiglio che si tenga entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro tale lasso di tempo il Consiglio non si riunisca, la risposta è data per scritto, sempre entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Su richiesta dell'interessato, all'interrogazione o interpellanza o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo viene data risposta scritta entro trenta giorni e il testo della risposta è posto a disposizione dei Consiglieri tramite deposito presso l'Ufficio segreteria.
6. Nel caso di risposta scritta all'interrogazione o interpellanza o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo la richiesta e la risposta alla stessa sono comunque comunicate al Consiglio alla prima adunanza utile.
7. L'interrogazione, l'interpellanza e ogni altra istanza di sindacato ispettivo possono essere effettuate verbalmente anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate per iscritto. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, gli stessi si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro il termine massimo di 30 giorni. In ogni caso, la richiesta orale proposta nel corso di una seduta del Consiglio comunale e concernente temi non inclusi nel relativo ordine del giorno, non può dar luogo a discussione. Dopo la risposta, il proponente può intervenire, ma deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno.
8. Le interrogazioni, le interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo non danno luogo a deliberazioni consiliari. Il proponente, tuttavia, può dichiarare di trasformare l'interrogazione o l'interpellanza in mozione e, conseguentemente, trova applicazione la relativa disciplina.

Articolo 31 – Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta scritta di deliberazione volta a promuovere la discussione su un particolare argomento di competenza del Consiglio comunale e a provocare un voto in merito. La mozione può avere per scopo anche l'espressione di un voto in merito ai criteri seguiti o che si intendono seguire nella trattazione di talune questioni, o di un voto politico-amministrativo su fatti o problemi di interesse della comunità locale.
2. La mozione può essere presentata anche da un solo Consigliere; quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, salvo che essa riguardi argomenti già iscritti nell'ordine del giorno della seduta.
3. Qualora la mozione venga presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è iscritta all'ordine del giorno in tale seduta.
4. Sulla mozione, oltre al proponente, possono intervenire tutti gli altri Consiglieri, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento; conclusa la discussione, la mozione è posta in votazione.

5. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di un'unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.
6. Le mozioni hanno la precedenza, nell'ordine dei lavori, sulle interrogazioni o interpellanze concernenti lo stesso oggetto. In tale caso, chi ha presentato le interrogazioni o le interpellanze può rinunciarvi.

Articolo 32 - Mozione di sfiducia.

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco.
2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco, è acquisita al protocollo ed è immediatamente comunicata al Sindaco, che la mette in discussione non prima del decimo giorno e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.
3. La mozione è illustrata da uno dei Consiglieri firmatari, discussa e sottoposta al voto nominale del Consiglio.
4. La mozione è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In tale caso, il Sindaco scioglie immediatamente la seduta e il Segretario comunale effettua la dovuta comunicazione al Prefetto per i successivi adempimenti di legge.

CAPO VI - IL VERBALE E LO SCIoglimento DELLA SEDUTA

Articolo 33 - Segretario verbalizzante.

1. Il Segretario del Comune o chi lo sostituisce partecipa alle adunanze del Consiglio e ne cura la verbalizzazione con la facoltà di farsi coadiuvare dal vicesegretario o da altro funzionario da lui prescelto. Il verbale indica: a) il giorno, l'ora e il luogo ove si tiene la seduta, nonché l'ora in cui essa si scioglie; b) la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza), se essa sia pubblica o segreta, di prima o di seconda convocazione; c) i nomi dei Consiglieri presenti e assenti; d) il nome di chi presiede l'adunanza e di chi funge da segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, il testo integrale delle deliberazioni, la forma e l'esito delle votazioni, le dichiarazioni di voto, nonché ogni determinazione relativa alle deliberazioni in esame, quali il rinvio, il rigetto o il ritiro delle proposte.
3. Ciascun Consigliere può chiedere che sia messo a verbale un particolare concetto o intervento, ovvero che il proprio intervento venga riportato integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto venga trasmesso al Segretario prima che il Consigliere ne dia lettura al Consiglio.
4. Il verbale, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario, o da chi li sostituisce, viene depositato presso l'Ufficio Segreteria a disposizione dei Consiglieri dalla data di pubblicazione. Ciascun Consigliere, nella seduta successiva, può chiedere che sia rettificata la parte del testo del verbale che non ritiene riportare fedelmente il proprio intervento; sulla proposta di rettifica si pronuncia il Consiglio a maggioranza.
5. E' ammessa la registrazione delle sedute consiliari su supporto informatico e l'integrale trascrizione delle stesse. In questo caso, nel processo verbale si soprassiede dalla stesura dei punti salienti della discussione. Le trascrizioni delle sedute del Consiglio comunale vengono archiviate separatamente rispetto alle relative deliberazioni. I supporti su cui sono registrate le sedute consiliari possono essere richieste solo dai Consiglieri allo scopo di verificare la corrispondenza tra quanto contenuto sul supporto e la trascrizione effettuata.

Articolo 34 - Scioglimento della seduta.

1. Quando il Consiglio ha ultimato l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara sciolta l'adunanza.
2. Se i lavori si protraggono, senza soluzione di continuità, oltre la mezzanotte del giorno in cui è stata convocata la seduta, gli atti deliberativi sono temporalmente riferiti alla data di convocazione della seduta medesima.
3. Nel caso di aggiornamento della seduta, gli affari rimasti da trattare - salva la facoltà del Sindaco o dei Consiglieri proponenti di ritirarli - sono rinviati alla seduta successiva ai sensi dell'art. 15, comma 4, del presente Regolamento.

Articolo 35 – Altri casi.

1. Per tutti i casi non previsti e non disciplinati dal presente Regolamento, ovvero dal TUEL o da altri Regolamenti comunali, provvede il Sindaco seduta stante, sottoponendo il caso al Consiglio che decide con votazione palese e per alzata di mano, a maggioranza assoluta di voti.

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 36 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta dei componenti, decidere di istituire commissioni permanenti, temporanee *ad hoc* o speciali, composte da soli Consiglieri comunali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta e di studio. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite, è attribuita ad un membro delle minoranze.
2. All'atto della costituzione di ciascuna commissione, il Consiglio ne determina le competenze e la composizione, che deve rispecchiare, in maniera proporzionale, la composizione del Consiglio comunale.
3. Le Commissioni consiliari permanenti durano in carica quanto il Consiglio che le ha costituite, a meno quest'ultimo, durante il mandato amministrativo, decida, a maggioranza assoluta dei componenti, di sopprimerle.

Articolo 37 - Nomine dei membri delle commissioni consiliari.

1. Entro trenta giorni dall'istituzione di ciascuna commissione, il Consiglio comunale ne elegge i componenti.
2. L'elezione avviene mediante due separate votazioni, una riservata ai gruppi di maggioranza e l'altra ai gruppi di minoranza, per l'elezione dei propri rappresentanti. Il voto è segreto e limitato ad un solo componente. A parità di voti prevale il Consigliere più anziano nel senso indicato dall'art. 12, comma 2, dello Statuto comunale. Allo stesso modo si provvede per surrogare i membri delle commissioni che si siano dimessi o siano decaduti.
3. In caso di assenza temporanea e giustificata, il componente di una commissione può delegare, in forma scritta, un membro del proprio gruppo consiliare per la partecipazione ad una riunione della commissione di cui fa parte.

Articolo 38 - Presidente, Vicepresidente.

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti nell'ambito di ciascuna Commissione dai componenti della medesima nella prima seduta.

Articolo 39 - Convocazione delle commissioni consiliari.

1. La prima seduta delle commissioni consiliari è convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti.

2. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente di ciascuna commissione, che ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede il Vicepresidente.

3. La convocazione delle commissioni può essere richiesta al Presidente della commissione anche dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, ovvero in seguito a richiesta motivata avanzata da un terzo dei componenti delle singole commissioni.

4. L'avviso di convocazione, unitamente al relativo ordine del giorno stabilito dal Presidente, deve essere reso noto a ciascun membro mediante comunicazione scritta recapitata presso il domicilio eletto dallo stesso, nel territorio comunale, in occasione della prima seduta del Consiglio comunale. Su autorizzazione e indicazione del Consigliere la convocazione può essere effettuata mediante fax, posta elettronica o altri mezzi telematici.

5. L'avviso di convocazione viene altresì trasmesso al Sindaco, agli Assessori competenti per materia e ai Capigruppo.

6. La convocazione deve avvenire, di norma, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. In caso di necessità e urgenza, la convocazione può avvenire anche il giorno precedente la data della riunione. In ogni caso, la partecipazione alla seduta sana qualsiasi vizio della convocazione.

Articolo 40 - Svolgimento delle sedute.

1. Per la validità delle riunioni delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

2. Alle riunioni delle commissioni consiliari può partecipare il responsabile del Settore d'interesse della specifica commissione ovvero il funzionario da questi delegato. In tal caso tali soggetti, se presenti, provvedono a redigere il processo verbale della seduta, che al termine della medesima viene sottoscritto da loro stessi e dal Presidente della commissione.

3. I componenti delle commissioni esprimono il proprio parere in merito agli argomenti all'ordine del giorno mediante votazione palese.

4. I verbali delle riunioni delle commissioni vengono trasmessi al Sindaco a cura dei Presidenti di commissione.

5. Le sedute delle commissioni non sono, di norma, pubbliche, salva diversa decisione assunta a maggioranza assoluta dei relativi componenti. I relativi verbali sono consultabili, previa richiesta, da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente qualificato.

Articolo 41 - Parere delle Commissioni sulle proposte di deliberazioni di Consiglio comunale.

1. Le commissioni esprimono un parere facoltativo e consultivo sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 42 - Partecipazione alle Commissioni di altri soggetti.

1. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, esponenti di società od enti partecipati o di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, tecnici e professionisti, per l'esame di specifici argomenti.
2. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano senza bisogno di particolari formalità.
3. I Consiglieri hanno diritto di assistere alle sedute della commissioni, senza diritto di voto e di parola.

Articolo 43 – Altri casi.

1. Alle Commissioni comunali si applicano, per quanto non previsto nel presente Titolo, le norme dettate per il funzionamento del Consiglio comunale in quanto compatibili.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 – Normativa applicabile.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statutarie, nonché le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e delle altre leggi e regolamenti disciplinanti la materia.